

## Danno morale, da evitare “l’ossessione” del risarcimento unitario

di Francesco Bilotta

### LA QUESTIONE

La situazione che si sta determinando, soprattutto nella giurisprudenza di merito, dopo le Sezioni unite del 2008 in materia di danno non patrimoniale, rende evidente quello che già dalla prima lettura del testo ci si poteva aspettare: il quadro d’insieme del sistema di risarcimento del danno non patrimoniale risulta confuso. Il che dà adito a interpretazioni quanto meno fantasiose, come quella che vorrebbe non cumulabili il danno biologico e il danno morale. L’idea nasce da un passaggio poco chiaro della Cassazione (riguardante il cumulo del danno biologico di natura psichica e del danno morale soggettivo) coerente con l’intenzione ultima dei giudici di legittimità di considerare unico il danno non patrimoniale per far luogo a una liquidazione unitaria dello stesso. Addirittura, le compagnie assicurative hanno dato disposizione ai liquidatori, in fase di prima applicazione, di non riconoscere il risarcimento di tale voce unitamente al danno biologico, che dovrebbe esaurire ogni pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

A distanza di qualche mese, quindi, emerge con chiarezza come il vero problema del risarcimento del danno non patrimoniale non sia se si possa o meno considerare compensabile il danno esistenziale (questione da risolvere positivamente, giacchè senza non si avrebbe un “integrale” risarcimento del danno alla persona, come pure hanno chiarito successive decisioni di legittimità. Sul punto si consenta il rinvio a Bilotta-Ziviz, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009), ma quale peso debba avere il vecchio danno morale soggettivo.

Il rischio delle duplicazioni risarcitorie – come è noto – è stato forse il fondamentale motore dell’ordinanza di remissione alle Sezioni unite. La declamata unitarietà della nozione di danno non patrimoniale sarebbe dovuta servire proprio a evitarle, ma la complessità della persona è irriducibile a qualsiasi unitarietà. E la Cassazione non poteva che arrendersi a tale evidenza. In buona sostanza, la liquidazione dovrebbe costituire la sintesi di un processo analitico, in cui vengono analizzate i vari pregiudizi che la lesione ha provocato. Ciò non toglie che uno dei nodi che aspettano ancora di essere sciolti è la ridefinizione del rapporto tra il danno morale soggettivo e le altre voci di danno non patrimoniale.

### IL QUESITO DA RISOLVERE

***Il danno morale cos’è? Solo se si conosce un certo fenomeno si può sapere come introdurlo nel processo e soprattutto come provarlo.***

#### LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA

***Il danno morale in un recente regolamento (Dpr 3 marzo 2009 n. 37)***

Prima di analizzare alcune decisioni recenti sul punto, è il caso di ricordare il recente Regolamento sull’indennizzo per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, in caso di particolari infermità dovute a cause di servizio (nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2009 n. 93).

Dall’articolo 5, 1° comma, lettera c) si può evincere una definizione del danno in

questione. Si tratta di (a) sofferenza, (b) turbamento dello stato d’animo, (c) lesione alla dignità della persona. Francamente non si capisce se questi tre aspetti siano alternativi o se debbano essere considerati cumulativamente. È da notare, però, che la determinazione della percentuale del danno morale deve essere fatta caso per caso tenendo conto di questi tre aspetti. Una cosa certa – in base al testo normativo – è che il danno morale è un danno con una sua

autonomia che si aggiunge al danno biologico (peraltro da calcolare – si precisa nel Regolamento, sulla base del Codice delle assicurazioni).

### ***L'autonomia del danno morale***

*(Cassazione n. 29191/2008)*

La stessa Corte di Cassazione ha colto l'occasione per puntualizzare il suo pensiero in una sentenza di poco successiva alle Sezioni unite: «l'autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona». Da ciò discende che: (i) il danno morale va risarcito autonomamente rispetto al danno biologico, anche perché esso attiene a un diritto inviolabile della persona, ossia la sua integrità morale (la Corte richiama ovviamente l'articolo 2 della Costituzione, unitamente all'articolo 1 Carta di Nizza) e (ii) il danno morale non può essere considerato una quota minore del danno biologico.

### ***Il danno morale da reato***

*(Appello Salerno, 8 gennaio 2009)*

Spesso, in ambito penale, il danno morale soggettivo è la voce di pregiudizio non patrimoniale che viene principalmente in considerazione. Analizziamo un caso di maltrattamenti in famiglia. Una donna è vittima per anni di minacce, ingiurie, violenze e umiliazioni da parte del marito e alla fine è costretta a subire l'imposizione della convivenza con l'amante dell'uomo. Nel liquidare il danno non patrimoniale alla donna, parte civile nel processo, il Collegio svolge alcune interessanti riflessioni. La rilevanza penale del caso avrebbe facilmente consentito una sovrapposizione tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo.

Invece, si analizza con meticolosità la fattispecie evidenziando come non venga in considerazione soltanto la «sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata», ossia il danno morale soggettivo identificato «con il patema d'animo transeunte», ma anche l'impossibilità del non poter più fare, ossia il danno esistenziale. Un conto è la lesione dell'integrità morale, un conto è la «libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, la cui tutela sia ricollegabile a norme di rango costituzionale». Due interessi lesi, due distinte poste risarcitorie, senza timori di duplicazioni.

### ***Il danno morale e il danno esistenziale sono due cose diverse***

*(Tar Puglia, 13 maggio 2009)*

Da ultimo, un caso riguardante la revoca (illegittima) di una concessione edilizia, procedimento connesso al rilascio del certificato di abitabilità dello stesso edificio.

Il Tar individua quali sono i diritti fondamentali violati: «la precarietà della situazione abitativa in cui l'interessato è stato costretto a vivere (...) ha inciso e negativamente sulle condizioni di esistenza e di abitazione del ricorrente e quindi su valori costituzionalmente protetti. Si vuol fare qui riferimento al rispetto del proprio domicilio (articolo 14 Costituzione), al diritto a una esistenza dignitosa di cui all'articolo 2 Costituzione, al rispetto quindi della propria vita privata e del proprio domicilio pure affermato nell'articolo 8 Cedu», ma lo schermo dei diritti fondamentali cela la sostanza del danno richiesto. Sarebbe bastato parlare di danno morale e invece, l'espressione utilizzata è «turbamento esistenziale».

## **LA SOLUZIONE**

Probabilmente le Sezioni unite hanno cercato di indagare il concetto di danno non patrimoniale, dando per scontato che una delle sue componenti, ossia il danno morale, fosse nozione assolutamente nota e pacifica nella sua definizione per tutti gli operatori del diritto, ma così non è.

Si potrebbe rispondere alternativamente alla domanda, che ci siamo posti: (a) il danno morale è *la sofferenza* per l'illecito subito, ma se così è dobbiamo prima di tutto ricordarci che esiste una sofferenza psichica e una sofferenza fisica, che questa seconda può essere ricompresa nel biologico, mentre la prima non è detto che possa essere ricondotta a categorie nosografiche e quindi deve

essere liquidata autonomamente; (b) il danno morale è *il turbamento dell'animo*, poetica come definizione, ma che meriterebbe di essere trattata con più rigore, coinvolgendo scienziati psico-sociali che sono gli unici a poter distinguere il turbamento dalla malattia psichica; (c) il danno morale è *la lesione della dignità della persona*, ma se è questo forse basterebbe ammettere che in una nuova concezione del danno non patrimoniale non ha più tanto senso parlare di prezzo del dolore.

Il danno morale storicamente assolve alla funzione di consentire all'ordinamento di reagire sotto il versante civilistico per (i) stigmatizzare comportamenti considerati particolarmente avversi a valori condivisi della nostra società; (ii) esprimere istituzionalmente una solidarietà alla vittima di quel certo comportamento, ben consci che la cifra corrispostale non la compenserà mai abbastanza della perdita subita. Ma se questa è la funzione, è evidente che non è possibile nessuna standardizzazione della liquidazione di questo danno, come più volte ha ribadito la Cassazione.

È necessario evitare che l'ossessione del risarcimento unitario trasformi sempre e comunque il danno morale in una componente del biologico. È quello che si sta cercando di fare con le nuove tabelle del biologico elaborate presso l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano.

Si tratta di un'operazione sbagliata, sotto due profili. Nell'ottica delle Sezioni unite, pur realizzando formalmente un risarcimento unitario si finisce per rendere inveterato un sistema di liquidazione del danno morale stigmatizzato a più riprese dalla Corte, che chiaramente si è espressa contro la sua determinazione automatica e comunque in percentuale dell'ammontare del danno biologico (la differenza rispetto al passato è che il danno morale è ora incorporato nella cifra tabellare che così risulta aumentata).

Sul piano culturale, poi, l'operazione è altrettanto sbagliata giacché la sofferenza (ammesso che così si possa definire il danno morale soggettivo) e la malattia sono due fenomeni distinti, apprezzabili ed evidenziabili grazie a saperi diversi (psico-sociale il primo, prettamente medico il secondo), che conoscono evoluzioni diverse (la sofferenza si elabora e si supera, l'alterazione della salute tabellata invece è permanente e dura per tutta la vita).

### GLI ORIENTAMENTI IN SINTESI

<p>Cassazione 12 dicembre 2008 n. 29191, Presidente Varrone, relatore Petti</p>	<p>Il danno morale va risarcito autonomamente rispetto al danno biologico, anche perché esso attiene a un diritto inviolabile della persona, ossia la sua integrità morale (la Corte richiama l'articolo 2 della Costituzione, unitamente all'articolo 1 Carta di Nizza). Il danno morale non può essere considerato una quota minore del danno biologico.</p>	<p><a href="http://www.personaedanno.it">www.personaedanno.it</a></p>
<p>Appello Salerno, 8 gennaio 2009, presidente D'Elicio, relatore Positano</p>	<p>Una donna è vittima per anni di minacce, ingiurie, violenze e umiliazioni da parte del marito e alla fine è costretta a subire l'imposizione della convivenza con l'amante dell'uomo. Secondo il Collegio non viene in considerazione soltanto la «sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata», ossia il danno morale soggettivo identificato «con il patema d'animo transeunte», ma anche</p>	<p><i>Responsabilità civile e previdenza</i>, 2009, in corso di pubblicazione</p>

**Responsabilità e Risarcimento – luglio/agosto 2009**

	l'impossibilità del non poter più fare, ossia il danno esistenziale.	
Tar Puglia, 13 maggio 2009, Presidente Urbano, relatore Mangialardi	Viene revocata illegittimamente una concessione edilizia. Il Tar ritiene violati i diritti fondamentali al rispetto del proprio domicilio, <i>ex</i> articolo 14 della Costituzione, al diritto a un'esistenza dignitosa di cui all'articolo 2 della Costituzione, al rispetto quindi della propria vita privata e del proprio domicilio <i>ex</i> articolo 8 Cedu. Dalla impossibilità di godere pienamente dell'immobile nasce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, definito "turbamento esistenziale".	<a href="http://www.personaedanno.it">www.personaedanno.it</a>
Tribunale Catanzaro, 13 maggio 2009, Giudice unico Pezzo, mot. Tallaro	Al centro della decisione i rapporti tra la dimensione dinamico-relazionale del biologico e il danno morale soggettivo. Secondo il Tribunale, dopo le Sezioni unite non sarebbe più cumulabile al danno biologico una cifra a titolo di danno morale soggettivo, da qui la necessità della personalizzazione. Sembra che la maggiorazione del biologico pari al 20% corrisponda al vecchio danno morale, che però è cosa ben diversa dalla personalizzazione di cui al Codice delle assicurazioni.	<a href="http://www.altalex.it">www.altalex.it</a> , con alcune considerazioni di Giuseppe Buffone